



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 17 Settembre 2013
Prot. N. 35385/2013
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 441/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota del competente servizio comunale in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, i lavori di rifacimento del manto stradale;

O R D I N A

- ❑ In **Via MARTIRI di CEFALONIA**, dal giorno 19 Settembre 2013 sino a termine lavori (durata prevista gg.2), limitatamente alla fascia oraria **09.00÷19.00**, è istituito il divieto di transito e sosta esteso a tutte le categorie di veicoli:
- ❑ **Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto**, deroga alla prescrizione riguardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - ❖ Mezzi d'opera utilizzati dal soggetto incaricato dell'intervento;
 - ❖ Veicoli di proprietà del Comune di Lodi (se utilizzati da personale tecnico di supporto all'intervento in atto)
 - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - ❖ Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi primari (esclusivamente nel caso di interventi non altrimenti differibili effettuati lungo il tratto viario in oggetto);
 - ❖ Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale oggetto dell'intervento esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (ovvero, analogamente in uscita dalle stesse) e purché autorizzato dall'assistente di cantiere presente in loco ed alla sola condizione che la cosa possa avvenire nel totale rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalla vigente normativa in materia;
- ❑ In concomitanza e per la medesima decorrenza e durata dei provvedimenti concernenti la limitazioni al transito veicolare di cui ai precedenti punti, fatte salve le deroghe di cui al precedente punto, si dispongono altresì le seguenti modifiche del normale assetto viabilistico:
 - ❖ In **Via San Grato** è istituito il provvedimento di strada senza uscita con accesso ed uscita obbligatori dall'intersezione con lo svincolo/rotatoria V.le Milano;
 - ❖ In **Viale Milano** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti sia dal centro città che dallo svincolo con la S.S.9) giungano all'intersezione con Via Martiri di Cefalonia;

La ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la **segnaletica provvisoria**, indicante il **divieto di sosta** e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), **almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento**; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Nel caso l'occupazione determini strettoie o la necessità di istituire sensi unici alternati, il responsabile dei lavori dovrà obbligatoriamente procedere, con propri mezzi o personale, ai sensi dell'Art.42 del DPR 16 Dicembre 1992 n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pl

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI